



COMUNICATO UFFICIALE N.78
78/1



Roma,

COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

Protocollo:

ERRATA CORRIGE AL C.U. N.75 del 6 Agosto 2015

Alla pagina n.6

11) Ricorso del calciatore Riccardo CORNACCHIA/GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D.

LEGGASI:

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2015 il sig.Riccardo CORNACCHIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.800,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.5.700,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Riccardo CORNACCHIA della somma di €.5.700,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 7 Agosto 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Antonio Cosentino